

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione risultato amm.ne

➤ E' accertato con l'approvazione del rendiconto (che recepisce gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui) ed è pari a:

+ fondo di cassa al 31/12

+ residui attivi

- residui passivi

- FPV di spesa (corrente e c/capitale)

➤ In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del **risultato di amministrazione presunto** dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

➤ L'avanzo di amministrazione è **applicabile solo al primo esercizio** considerato nel bilancio di previsione.

➤ **Limiti all'utilizzo dell'avanzo presunto**

Composizione risultato amm.ne

- E' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.
- Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in **disavanzo di amministrazione**.
- I fondi **destinati agli investimenti** sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Composizione risultato amm.ne

Quota accantonata del risultato di amministrazione:

- **FCDE**
- **indennità di fine mandato del Sindaco;**
- **perdite società partecipate;**
- **passività potenziali;**

Composizione risultato amm.ne

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Utilizzo quota accantonata

- Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono **utilizzabili** solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.
- Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è **liberata dal vincolo**.
- L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della **cancellazione dei crediti dal conto del bilancio**, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Utilizzo quota libera

La **quota libera** dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, può essere utilizzata con il bilancio o con provvedimento di variazione di bilancio, per:

- la copertura dei debiti fuori bilancio;
- i provvedimenti necessari per la **salvaguardia degli equilibri di bilancio** ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale);
- il finanziamento di spese di investimento;
- il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- l'estinzione anticipata dei prestiti;
- finanziare il FCDE dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Utilizzo quota libera e blocco tributi

- Non è più possibile finanziare con l'avanzo le **spese correnti in sede di assestamento**: tale possibilità rimane solo per il ripristino degli equilibri di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 193 del TUEL.
- Con risoluzioni del MEF n. 1/DF e n. 2/DF del 29 maggio 2017 è stato chiarito che, per l'anno 2017, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all'ente locale dall'art. 193, comma 3, ultimo periodo del TUEL, stante il **blocco degli aumenti dei tributi locali** di cui all'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, può essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti, vale a dire la TARI e il contributo di sbarco.

Estinzione anticipata prestiti

Con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, con riferimento alla quota **destinata agli investimenti**, anche per le operazioni di estinzione anticipata di prestiti (prima di tale modifica finanziabili solo con l'avanzo libero), **qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero**, a condizione:

- di avere un **FCDE per una quota pari al 100%** (rispetto ad esempio al 70% prevista per il 2017);
- di garantire un pari livello di **investimenti aggiuntivi**: pertanto a fronte dell'utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti per l'estinzione anticipata di prestiti l'ente deve prevedere una quota di investimenti aggiuntivi di pari importo (finanziata sempre con avanzo di amministrazione o anche con altre fonti).

Utilizzo quota libera

➤ E' possibile utilizzare la **quota disponibile** dell'avanzo per la salvaguardia degli equilibri se contestualmente all'approvazione del bilancio vengono adottate le **procedure dell'art. 193 del TUEL**, nel caso in cui il bilancio di previsione venga approvato:

- successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL;
- risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio.

In sostanza non posso costruire il bilancio «contando» sull'avanzo per quadrare la parte corrente, se non procedo contestualmente a dimostrare lo squilibrio.

➤ L'avanzo di amministrazione **non vincolato** non può essere utilizzato nel caso di utilizzo **dell'anticipazione di cassa o nel caso di utilizzo del fondo di cassa** vincolato per spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Utilizzo avanzo presunto

- Se il bilancio di previsione impiega **quote vincolate** del risultato di amministrazione **presunto**, entro il 31/01 la **Giunta** verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle **entrate e alle spese vincolate** ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011 (prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione).
- Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto **è inferiore** rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle **necessarie variazioni** di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Utilizzo avanzo presunto

- Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote **vincolate o accantonate** del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'aggiornamento del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011.
- Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a **entrate vincolate**, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di **esercizio provvisorio** tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Utilizzo avanzo presunto

- Le quote del risultato **presunto** derivante dall'esercizio precedente costituite dagli **accantonamenti** effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate **prima dell'approvazione del conto consuntivo** dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, **previo aggiornamento** dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011 e sulla base di un preconsuntivo e effettuato con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente (e non solo alle entrate e alle spese vincolate).

Disavanzo di amm.ne

- Il disavanzo di amm.ne (anche presunto) è iscritto come posta a se stante, **nella spesa, nel primo esercizio** del bilancio di previsione.
- È **immediatamente applicato all'esercizio in corso** di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto: la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è **equiparata** a tutti gli effetti alla **mancata approvazione del rendiconto di gestione**.
- Il disavanzo di amm.ne può anche essere **ripiantato** negli **esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione**, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il **piano di rientro** dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'**organo di revisione**.

Disavanzo di amm.ne

- **Ai fini del rientro** possono essere utilizzate le **economie di spesa e tutte le entrate**, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i **proventi derivanti da alienazione** di beni patrimoniali disponibili e da **altre entrate in c/capitale** con riferimento a squilibri di parte capitale.
- Ai fini del rientro, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

Disavanzo di amm.ne

- La deliberazione, contiene l'**analisi delle cause** che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di **misure strutturali** dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.
- Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una **relazione riguardante lo stato di attuazione** del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.
- L'eventuale **ulteriore disavanzo** formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro **deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso**.

Disavanzo di amm.ne

- Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, **è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.**
- Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni **già assunti nei precedenti esercizi.**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | GESTIONE | | |
|--|------------|----------|------------|-------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | (+) | | | 0,00 |
| RISCOSSIONI | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTI | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 0,00 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 0,00 |
| FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) | (=) | | | 0,00 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

Fondo passività potenziali al 31/12

(fondo rischi spese legali, indennità fine mandato sindaco, ecc.)

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se $E < 0$, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

NUOVE REGOLE PER FCDE

dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime il FCDE di ciascuna entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Motivo per cui dal 2021, in considerazione dell'entrata a regime del nuovo principio contabile dal 2015, non sarà più possibile determinare il FCDE sulla base del metodo delle «medie ponderate» E' possibile considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno (es per il calcolo fcde 2021 prendo a riferimento il quinquennio 2015 -2019 conteggiando le riscossioni in c/residui 2019 registrate nel 2020)